

"

## **Capitolo 4**

### **Scambi di servizi**

#### **Art. 4.1** Portata e campo d'applicazione<sup>37</sup>

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.
2. Gli impegni delle Parti concernenti i servizi di trasporto aereo sono retti dai paragrafi 2, 3 e 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS<sup>38</sup>, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.
3. Nessuna disposizione del presente capitolo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici, che sono oggetto del capitolo 7.

#### **Art. 4.2** Inserimento delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS<sup>39</sup> sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi nel seguente modo:

- (a) per «membro» s'intende Parte;
- (b) per «elenco» s'intende un elenco di cui all'articolo 4.18 e contenuto nell'allegato XV; e
- (c) per «impegno specifico» s'intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 4.18.

<sup>37</sup> Le procedure di composizione delle controversie previste dal presente Accordo possono essere invocate unicamente ove gli obblighi o gli impegni specifici siano stati assunti dalla Parte interessata.

<sup>38</sup> RS **0.632.20**, allegato 1B

<sup>39</sup> RS **0.632.20**, allegato 1B

### Art. 4.3 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS<sup>40</sup> sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
  - (i) «scambi di servizi»;
  - (ii) «servizi»; e
  - (iii) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»;
- (b) per «prestatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce o che intende fornire un servizio<sup>41</sup>;
- (c) per «persona fisica di un'altra Parte» s'intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:
  - (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; o
  - (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di qualsiasi Parte, se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini per quanto riguarda le misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una qualsiasi Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC;
- (d) per «persona giuridica di un'altra Parte» s'intende una persona giuridica:
  - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di tale Parte; o
  - (ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
    - (aa) persone fisiche di tale altra Parte di cui al sottoparagrafo (c)(i), eccetto il sottoparagrafo (c)(ii); o
    - (bb) persone giuridiche dell'altra Parte di cui al sottoparagrafo (d)(i);
- (e) le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
  - (i) «misura»;
  - (ii) «fornitura di servizi»;

<sup>40</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

<sup>41</sup> Se il servizio non è fornito o non s'intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non è esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

- (iii) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»;
- (iv) «presenza commerciale»;
- (v) «settore» di un servizio;
- (vi) «servizio fornito da un altro membro»;
- (vii) «prestatore monopolista di un servizio»;
- (viii) «consumatore di servizi»;
- (ix) «persona»;
- (x) «persona giuridica»;
- (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e
- (xii) «imposte dirette».

**Art. 4.4**            Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS<sup>42</sup> e le disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni alla NPF contenute nell'allegato XVI e per quanto riguarda tutte le misure previste nel presente capitolo, ogni Parte accorda prontamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai servizi e ai prestatori di servizi analoghi di qualsiasi terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V<sup>bis</sup> del GATS.

3. Se una Parte conclude un accordo notificato conformemente all'articolo V o all'articolo V<sup>bis</sup> del GATS, essa offre a qualsiasi Parte che lo richieda adeguate possibilità di negoziare i vantaggi ivi previsti.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dal paragrafo 3 dell'articolo II del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

**Art. 4.5**            Accesso al mercato

Gli impegni delle Parti concernenti l'accesso al mercato sono retti dall'articolo XVI del GATS<sup>43</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

**Art. 4.6**            Trattamento nazionale

Gli impegni delle Parti concernenti il trattamento nazionale sono retti dall'articolo XVII del GATS<sup>44</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

<sup>42</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

<sup>43</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

<sup>44</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

#### **Art. 4.7** Impegni supplementari

Gli impegni supplementari delle Parti sono retti dall'articolo XVIII del GATS<sup>45</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

#### **Art. 4.8** Regolamentazione nazionale

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrative in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale<sup>46</sup>.

3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su domanda del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all'OMC conformemente al paragrafo 4 dell'articolo VI del GATS<sup>47</sup>. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.

6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:

<sup>45</sup> RS **0.632.20**, allegato 1B

<sup>46</sup> Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano una Parte a istituire tali tribunali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico.

<sup>47</sup> RS **0.632.20**, allegato 1B

- (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio;
- (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dal sottoparagrafo (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti<sup>48</sup> applicate da tale Parte.

7. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali, ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

#### **Art. 4.9** Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte può riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in quell'altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di terzi, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni rilevanti dell'Accordo dell'OMC<sup>49</sup>, in particolare al paragrafo 3 dell'articolo VII del GATS<sup>50</sup>.

#### **Art. 4.10** Circolazione di persone fisiche che forniscono servizi

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

<sup>48</sup> Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di almeno tutte le Parti.

<sup>49</sup> RS 0.632.20

<sup>50</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico<sup>51</sup>.

#### **Art. 4.11**      Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono retti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo III<sup>bis</sup> del GATS<sup>52</sup>, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

#### **Art. 4.12**      Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i prestatori di servizi in regime di monopolio sul suo territorio non operino, nel fornire il servizio nel mercato rilevante, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte a norma dell'articolo 4.4. e di altri impegni specifici.

2. Nel caso di un prestatore monopolista di una Parte che, direttamente o attraverso una società affiliata, fornisca servizi non rientranti nei suoi diritti di monopolio e soggetti agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il prestatore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in modo incompatibile con tali impegni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto:

- (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi; e
- (b) impedisca in modo sostanziale la concorrenza tra tali prestatori nel suo territorio.

#### **Art. 4.13**      Pratiche commerciali

1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali adottate da prestatori di servizi, escluse quelle contemplate nell'articolo 4.12, possono impedire la concorrenza e di conseguenza limitare gli scambi di servizi.

2. Su richiesta di un'altra Parte, ogni Parte avvia consultazioni per eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tale domanda e coopera fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre altre informazioni alla Parte richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente sulla protezione di informazioni confidenziali da parte della Parte richiedente.

<sup>51</sup> Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

<sup>52</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

**Art. 4.14** Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 4.15, una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale<sup>53</sup> (di seguito denominato «FMI»), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo 4.15 o su richiesta del FMI.

**Art. 4.15** Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e conformemente all'articolo XII del GATS<sup>54</sup>.
3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

**Art. 4.16** Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall'articolo XIV del GATS<sup>55</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

**Art. 4.17** Eccezioni in materia di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dal paragrafo 1 dell'articolo XIV<sup>bis</sup> del GATS<sup>56</sup>, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

**Art. 4.18** Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 4.5, 4.6 e 4.7. Per quanto riguarda i settori in cui vengono assunti gli impegni, ogni elenco specifica:
  - (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
  - (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale;

<sup>53</sup> RS 0.979.1

<sup>54</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

<sup>55</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

<sup>56</sup> RS 0.632.20, allegato 1B

- (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all'articolo 4.7; e
- (d) se del caso, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 4.5 e 4.6 sono trattate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS<sup>57</sup>.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato XV.

#### **Art. 4.19**      Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti tengono consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla domanda della Parte. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 11.1 e 13.3.

#### **Art. 4.20**      Riesame

Al fine di conseguire un'ulteriore liberalizzazione, gli elenchi di impegni specifici e di esenzioni alla NPF delle Parti sono riesaminati periodicamente nell'ambito del Comitato misto, tenendo particolarmente conto di ogni liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC.

#### **Art. 4.21**      Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato XV (Elenchi degli impegni specifici);
- (b) allegato XVI (Elenchi delle esenzioni alla NPF); e
- (c) allegato XVII (Servizi finanziari).

"

<sup>57</sup> RS 0.632.20, allegato 1B